

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA PRESTARE PRESSO L'A.P.E.F. – AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA FROSINONE Srl- PERIODO DI MESI 12 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN PERIODO DI ULTERIORI 12 MESI- CIG 944396E72

RISPOSTE A CHIARIMENTI

Parte 3 del 02/11/2022

CHIARIMENTO 6 del 02/11/2022

Sub 1

Capitolato ART. 4 LETT. F

Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Sub 2

Capitolato ART. 4 LETT. I

Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.

Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.

Sub 3

Capitolato ART. 6

Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

Sub 4

Capitolato ART. 11

Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 4.7 del Reg. UE 679/2016.

Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l'ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse.

Questo perché l'APL non ha accesso ai dati di cui l'azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell'applicazione normativa sopra delineata.

Sub 5

Capitolato ART. 12

Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

RISPOSTE CHIARIMENTO 6

Sub 1

Si conferma la possibilità di inoltrare il riepilogo mensile presenze/assenze entro il sesto giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Sub 2

Si conferma che solo la formazione di carattere generale è a carico all'agenzia del lavoro.

Sub 3

Si conferma che l'applicazione delle penali sarà preceduta da contraddittorio. L'applicazione delle penali avverrà in conformità alla risoluzione n.64/E del 23/04/2004 dell'Agenzia delle Entrate.

 Agenzia Provinciale Energia Frosinone	APEF – Agenzia Provinciale Energia Frosinone	
	Piazza Gramsci, 13 - Frosinone	

Non si esclude che le penali, ove accertate, per comodità, possano coincidere con gli scaglionamenti della fatturazione mensile, rispetto alla quale, gli importi potranno subire una diminuzione del corrispettivo previsto.

Sub 4

L'Agenzia del lavoro ed Apef sono titolari autonomi del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza.

L'Agenzia per i dati del lavoratore somministrato e Apef in merito all'autorizzazione al lavoratore dei dati che tratterà nell'ambito della propria attività lavorativa.

Sub 5

Si legga quanto indicato nel CHIARIMENTO N. 4, pagina 5.